




TRIBUNALE DI VERONA



Il Giudice designato,

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 3922 / 2023 R.G., promosso

da

A.A.

B.B.

C.C.

con l'avv. (*omissis*)

contro

D.D.

con gli avv.ti (*omissis*)

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Richiamato il contenuto del ricorso e della memoria difensiva di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il giudice osserva quanto segue.

I ricorrenti, agendo nella qualità di soci dell'Azienda Agricola E.E., hanno chiesto la revoca in via d'urgenza di D.D. dalla carica di amministratore della società, affermando che questi (co-amministratore dal 28.5.2018 e amministratore unico dal 5.7.2022, a seguito della revoca giudiziale disposta in via d'urgenza di A.A. dalla carica di co-amministratore) avrebbe posto in essere una serie di condotte, meglio descritte in ricorso, in violazione dei doveri gestori e di controllo derivanti dalla carica rivestita.

Nel costituirsi in giudizio, D.D. ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in ragione della pendenza dinanzi a questo Tribunale del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda di revoca dalla carica di amministratore (n. 3551/22 R.G.) ed il difetto di legittimazione attiva in capo a A.A. per essere stato escluso dalla società già prima del deposito del ricorso, mentre, nel merito cautelare, ha contestato la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Preliminarmente va rilevata la fondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo a A.A. poiché l'art. 2259, comma 3, c.c. consente a ciascun socio di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore in presenza di una giusta causa mentre risulta che alla data di deposito del

ricorso A.A. non rivestiva più la qualità di socio dell'Azienda Agricola E.E. per essere stato escluso con decisione del 9.3.2023, impugnata ma non sospesa.

Sempre con riferimento alla posizione di A.A. va osservato che tra il medesimo e il resistente pende dinanzi a questo Tribunale (n. 3551/22 R.G.) la causa di merito avente ad oggetto, tra l'altro, la domanda di revoca di D.D. da amministratore dell'Azienda Agricola E.E. e che gran parte delle condotte poste a fondamento del presente ricorso sono poste a fondamento della domanda di revoca proposta nella causa di merito.

Ciò comporta che con riferimento a tali condotte l'odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre le proprie istanze cautelari dinanzi al giudice della causa di merito (ove risulta che A.A. ha effettivamente proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, poi rinunciato).

L'art. 669 quater c.p.c. prevede, infatti, che quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Ciò è conseguenza del carattere strumentale della tutela cautelare rispetto alla decisione di merito, dalla quale è destinata ad essere assorbita, e dell'evidente esigenza di evitare un contrasto tra la decisione resa all'esito della causa di merito e il provvedimento adottato all'esito del procedimento cautelare (dal momento che quest'ultimo, benché non suscettibile di acquisire efficacia di giudicato, è comunque in grado di produrre un effetto pratico sostanzialmente equivalente a quello di una sentenza e, ove si tratti di provvedimento a carattere anticipatorio, come quello ex art. 700 c.p.c., idoneo ad acquisire anche stabilità, non richiedendo l'avvio della causa di merito a pena di inefficacia) o addirittura il rischio di un conflitto di giudicati tra la decisione resa all'esito della causa di merito già pendente e quella adottata all'esito della futura causa di merito eventualmente promossa all'esito dell'adozione del provvedimento cautelare. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per le condotte antecedenti l'instaurazione del giudizio di merito che l'odierno ricorrente avrebbe potuto porre a fondamento della domanda di revoca dell'amministratore ivi proposta poiché il giudicato sulla domanda di revoca è destinato a coprire non solo il dedotto ma anche il deducibile. Diversamente opinando, si finirebbe peraltro per legittimare l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale mediante una pluralità di domande di revoca dalla carica di amministratore per fatti che la parte ben avrebbe potuto proporre nel medesimo giudizio.

Con riferimento alla posizione degli altri soci ricorrenti deve invece osservarsi che gran parte delle condotte che gli stessi imputano al resistente – e segnatamente la ristrutturazione tra il 2012 e il 2017 dell'abitazione propria e del figlio F.F. con denaro della società (lett. a e b); l'acquisto nel 2007 dell'abitazione della figlia G.G. con denaro della società e l'esecuzione tra il 2008 e il 2011 di bonifici dal conto della società a quello della figlia G.G. per provvedere al pagamento del mutuo (lett. c); l'effettuazione nel 2018 di lavorazioni e opere su terreno di sua proprietà con denaro della società (lett. d); l'acquisto nel 2020 di un terreno personale con denaro della società (lett. e), l'intestazione a sé di fatture per lavori di rifacimento degli impianti termosanitari in immobili della società (lett. f) – risalgono a diversi anni fa e sono pertanto inidonee a dimostrare l'esistenza del

periculum in mora, quale pericolo attuale di un pregiudizio grave e irreparabile. Con la conseguenza che, ferma la possibilità per i ricorrenti di agire per la revoca dell'amministratore in via ordinaria, tali condotte non possono giustificare la revoca in sede cautelare. Quanto invece alle condotte più recenti nel tempo, va premesso che ai fini della revoca giudiziale dell'amministratore di una società di persone l'art. 2259 c.c. richiede la sussistenza di una giusta causa, che può consistere in una grave violazione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale (giusta causa soggettiva) o nell'insorgenza di situazioni, anche non configuranti inadempimento, idonee a pregiudicare l'affidamento dei soci nelle attitudini dell'amministratore a causa della mancanza di capacità o diligenza professionali (giusta causa oggettiva), con la precisazione che, per un verso, non possono essere considerati giusta causa di revoca eventuali dissidi personali tra l'amministratore ed i soci mentre, per altro verso, la condotta e l'attitudine dell'amministratore devono essere valutate in base a standard comunemente accettati.

Alla luce di quanto premesso, si impongono le seguenti osservazioni.

Il mancato confronto con i soci prima della modifica delle mansioni interne e della risoluzione del contratto di affitto multiplo o l'affermazione che il resistente avrebbe modificato l'organigramma societario, esautorando B.B. e C.C., non sono qualificabili come violazione degli obblighi a carico dell'amministratore né possono rilevare quale giusta causa di revoca poiché la gestione della società è interamente demandata agli amministratori, senza alcun obbligo di confrontarsi con i soci non amministratori prima di compiere scelte organizzative o gestionali.

Con riferimento all'asserita omessa vigilanza da parte del resistente sulla gestione del punto vendita aziendale da parte della figlia G.G., i ricorrenti lamentano la mancanza di una corretta gestione del punto vendita mediante annotazione giornaliera del ricavato delle vendite nel registro dei corrispettivi poiché G.G. procederebbe solo mensilmente a comunicare agli altri soci l'importo totale dei corrispettivi incassati dal negozio mediante foglietti manoscritti recanti l'indicazione degli incassi realizzati in contanti e con pagamenti elettronici, il che creerebbe maggiori difficoltà per il personale amministrativo in sede di registrazione dei corrispettivi.

Inoltre, a seguito della revoca in via d'urgenza di A.A. dalla carica di co-amministratore, essi ricorrenti non avrebbero più avuto alcuna notizia circa la destinazione dei contanti incassati presso il punto vendita aziendale, come dichiarati da G.G., poiché i contanti non sarebbero più conservati nella cassaforte del punto vendita né risulterebbero depositati sui conti correnti della società (doc. 32 di parte ricorrente). Ciò comporterebbe l'impossibilità per essi ricorrenti di verificare la correttezza degli incassi in contanti dichiarati da G.G., essendo inverosimile l'affermazione di parte resistente che tali consistenti importi siano impiegati per effettuare pagamenti al dettaglio per l'acquisto di salumi per le degustazioni atteso che, in base ai bigliettini consegnati da G.G. (doc. 31 di parte ricorrente), le somme incassate in contanti da luglio 2022 a febbraio 2023 ammonterebbero ad euro 227.394,26.

I ricorrenti sostengono infine che, durante le trattative volte alla definizione dei contenziosi in essere,

i professionisti di fiducia di ciascun ramo familiare, dott. (omissis) e dott.ssa (omissis), avrebbero accertato un consistente ammanco di cassa, realizzatosi in contanti tra gennaio 2017 e dicembre 2021, per complessivi euro 1.352.018,00, quale si ricaverebbe dalla differenza tra i corrispettivi registrati (doc. 38 di parte ricorrente) e gli importi incassati a mezzo POS nel medesimo periodo, quali si ricavano dagli estratti conto della società (doc. 39 di parte ricorrente).

Ciò posto, la circostanza che le modalità di gestione del punto vendita aziendale, peraltro pacificamente conformi a quanto è sempre avvenuto, possano comportare una maggiore difficoltà per il personale amministrativo della società incaricato della registrazione dei corrispettivi è circostanza che, di per sé, non giustifica la revoca dell'amministratore.

Quanto all'asserita mancanza di informazioni sulla destinazione dei contanti incassati dal punto vendita aziendale, l'art. 2261 c.c. riconosce ai soci non amministratori non solo il diritto al rendiconto annuale o di fine gestione ma anche il diritto di ricevere informazioni sull'andamento complessivo della gestione e sulle singole operazioni sociali e di esaminare i documenti relativi all'amministrazione, estraendone copia.

Nella specie, i ricorrenti lamentano l'omessa informazione circa la destinazione delle consistenti somme incassate dal punto vendita in contanti mentre il resistente sostiene che si tratterebbe di somme esigue utilizzate per i pagamenti al dettaglio, per l'acquisto di salumi per le degustazioni. A ben vedere, dunque, la controversia attiene non tanto al diritto di informazione in sé, quanto, piuttosto, alla veridicità delle informazioni ricevute e alla corretta gestione degli incassi del punto vendita.

Sotto questo profilo va osservato che non vi è alcuna prova che le somme incassate in contanti da luglio 2022 a febbraio 2023 ammontino ad euro 227.394,26, come sostenuto dai ricorrenti. I bigliettini da essi prodotti sub doc. 31 sono, infatti, di incerta provenienza, né può ritenersi applicabile il principio di non contestazione. Posto infatti che l'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. non riguarda i documenti prodotti ma solo le allegazioni contenute negli atti processuali, l'affermazione contenuta in ricorso, relativa all'esistenza di consistenti incassi in contanti realizzati da luglio 2022 a febbraio 2023 per euro 227.394,26, risulta chiaramente contestata nella memoria di costituzione del resistente, ove si legge di "pochi denari liquidi... racimolati dalla vendita diretta... utilizzati per i pagamenti al dettaglio...", con espressioni che, a prescindere dalla fondatezza dell'una o dell'altra versione, sono evidentemente incompatibili con l'esistenza degli incassi indicati dai ricorrenti, sui quali grava pertanto l'onere di dare la relativa prova.

Anche l'affermazione relativa al preteso ammanco di cassa verificatosi nel periodo da gennaio 2017 a dicembre 2022 non è, allo stato, supportata da adeguato riscontro documentale. I files dei corrispettivi realizzati dal 2017 al 2021 (doc. 38 di parte ricorrente) – dai quali si dovrebbero desumere i ricavi complessivi realizzati dal punto vendita per poi determinare, per differenza rispetto ai versamenti effettuati sul conto corrente della società risultanti dagli estratti conto (doc. 39 di parte ricorrente), l'asserito ammanco di cassa di oltre un milione di euro, corrispondente agli incassi

effettuati in contanti dal punto di vendita aziendale nel periodo in questione – sono costituiti da una serie di fogli excel privi di certa provenienza e liberamente formabili da chiunque, che, come tali, non hanno alcun valore probatorio.

I ricorrenti hanno chiesto di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al resistente, nella qualità di amministratore della Azienda Agricola E.E., l'esibizione dell'originale del registro dei corrispettivi sul quale sono registrati gli incassi della società.

Ora, è noto che l'ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi.

L'istanza dei ricorrenti non può pertanto essere accolta poiché ha ad oggetto documentazione che gli stessi avrebbero potuto richiedere ed ottenere ante causam in forza del diritto di ispezione documentale ad essi riconosciuto dal richiamato art. 2261 c.c. Tale norma attribuisce, infatti, ai soci non amministratori il diritto, autonomamente azionabile in giudizio, di consultare i documenti relativi all'amministrazione (tra i quali anche il registro dei corrispettivi) e tale diritto di ispezione comporta anche il diritto di estrarre copia dei documenti (Tribunale di Roma 22.2.2010).

Peraltro, al fine di accertare la corretta tenuta della contabilità e l'esistenza dei dedotti ammanchi di cassa non sarebbe verosimilmente sufficiente l'esibizione del registro dei corrispettivi ma sarebbe necessario procedere ad un'indagine contabile volta ad accertare entrate e uscite della società, che avrebbe carattere inammissibilmente esplorativo e una complessità non compatibile con la presente sede cautelare.

L'affermazione che il resistente avrebbe provveduto a pagare lo Studio legale (*omissis*) con denaro della società per attività svolta nell'interesse del proprio ramo familiare (lett. i) è smentita dalle stesse fatture dimesse dai ricorrenti (doc. 43 di parte ricorrente), relative ad attività giudiziale svolta nell'interesse della società.

Con riferimento all'effettuazione di bonifici dal conto della società a favore della società H.H. in data 23.12.2022 e nell'aprile 2023 (lett. l), il resistente ha addotto una giustificazione che, allo stato, trova adeguato riscontro nello scambio di corrispondenza versato in atti (docc. 38-40 di parte resistente). Per il resto, le affermazioni in ordine alla pretesa incapacità del resistente di gestire l'azienda (lett. k) si risolvono in una serie di giudizi di valore del tutto personali che, come tali, non giustificano l'adozione della cautela richiesta. Anche la mancata approvazione del rendiconto predisposto dal resistente non giustifica la revoca dello stesso dalla carica di amministratore poiché i ricorrenti non hanno evidenziato la presenza di irregolarità tali da dimostrare l'inadempimento o l'incapacità dell'amministratore sicché la mancata approvazione appare piuttosto il frutto dell'aspra contrapposizione venutasi a creare in seno alla società tra i due nuclei familiari facenti capo rispettivamente a A.A. e a D.D., chiaramente attestata dai numerosi contenziosi pendenti.

Gli episodi relativi all'imbottigliamento di alcuni lotti di bottiglie e alla relativa contabilizzazione (lett. m) appaiono francamente di scarsa rilevanza rispetto alle dimensioni e al fatturato della società,

quale risulta dalle allegazioni delle parti.

Alla luce di quanto precede deve conclusivamente osservarsi come nel caso di specie non sia ravvisabile il periculum in mora necessario per l'adozione della cautela richiesta né possono assumere rilevanza, sotto questo profilo, la circostanza che il resistente sia attualmente l'unico amministratore della società o lo squilibrio che la mancata revoca del medesimo determinerebbe tra i due rami familiari, tanto più che la concentrazione del potere gestorio in capo al resistente è conseguenza delle condotte del co-amministratore revocato.

In conseguenza di quanto precede, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere al resistente le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55/2014 (con gli importi aggiornati al d.m. 147/2022) – in base alla natura e al valore indeterminabile della controversia, all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate – in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna i ricorrenti in solido a rifondere al resistente le spese processuali, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.

Verona, 21.10.2023

Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)